



**COMUNE DI CORI**  
Provincia di Latina

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**AREA 5- STAFF E AFFARI GENERALI**

Registro di Area : <b>11</b> del <b>01-02-2023</b>	Registro Generale : <b>69</b> del <b>01-02-2023</b>
<b>Oggetto:</b>	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO.

*Il responsabile*  
**CORRADO COSTANZI**

Premesso che l'approvazione dell'accordo decentrato anno 2021, ha subito un ritardo in ragione dei dubbi espressi dalle OO.TT. sull'esatta quantificazione del Fondo per le Risorse Decentrate. Nel merito le OO.TT. hanno segnalato anomalie sulla quantificazione del Fondo con le seguenti comunicazioni:

- Nota CISL FP Latina, prot. n. 180/2021, del 26/04/2021, indirizzata anche all'Ispettorato della Funzione Pubblica, è riportato: "...nel verbale del 23/12/2020 le rappresentanze sindacali chiedevano una specifica convocazione entro il mese di Febbraio 2021, al fine di verificare la corretta costituzione del fondo del salario accessorio dell'anno 2020 e l'eventuale recupero del salario accessorio delle somme decurtate erroneamente, richiesta ribadita recentemente con nota prot. n. 155/2021 del 15/04/2021. Alla comunicazione in parola seguiva nota dell'Ispettorato della Funzione Pubblica, registrata al protocollo in data 27/05/2021, al progressivo 7484, con la quale veniva sollecitato l'impegno concreto dell'Amministrazione a corrispondere alle richieste delle Organizzazioni Sindacali, in ossequio ai principi di leale collaborazione e reciproca buona fede;

- Nota congiunta FP CGIL Frosinone Latina e CISL FP Latina, del 02/08/2021 con la quale è, tra l'altro, riportato: "...Inoltre già nell'accordo sottoscritto dalle scriventi OO.SS. per la ripartizione del fondo del salario accessorio dell'anno 2020, sono state segnalate specificatamente delle osservazioni, condivise anche con la parte pubblica, con la quale sono state evidenziate diverse anomalie nella costituzione dei fondi del salario accessorio dall'anno 2016 ad oggi, con l'impegno della parte pubblica di verificare quanto segnalato ...";

CONSIDERATO che nell'intento di dirimere la vertenza con le Organizzazioni Sindacali Territoriali, mettendo fine ad ogni polemica e contestazione, l'Area 5 - Affari Generali decideva di incaricare apposita società di consulenza per appurare definitivamente la corretta costituzione del fondo per le risorse decentrate, cioè le risorse certe, stabili e continue di cui all'art. 31, comma 2, CCNL 22/01/2004 e le risorse eventuali e variabili di cui all'art. 31, comma 3, del medesimo CCNL;

RILEVATO che la società incaricata concludeva l'incarico nella seconda metà del mese di Dicembre 2021 e il FES 2021 costituito con Determinazione n. 1447 del 31/12/2021;

CONSIDERATO che in data 31/12/2021, si è quindi riunita la Delegazione Trattante. Le OO.SS., dopo aver positivamente preso atto della rideterminazione del Fondo con il supporto di un Ente specializzato, hanno proposto di destinare alle PEO decorrenti dal 01/01/2021, un fondo di 8.000,00 Euro.

RILEVATO che una delle questioni più delicate in materia di progressioni economiche orizzontali è la cosiddetta "quota limitata di dipendenti", prevista dall'art. 16 del CCNL 21 Maggio 2020. Secondo l'orientamento della Ragioneria Generale dello Stato, confermato dal dipartimento della Funzione Pubblica e mai smentito dall'Aran, quota limitata significa "non più del 50% degli aventi diritto ciascun anno".

Recentemente è stata diffusa la Sentenza n. 288/2020 della Corte dei Conti della Toscana la quale ha, invece, affermato che le progressioni economiche orizzontali si possono ritenere legittime se destinate a non più del 35% dei dipendenti.

La differenza, quindi, non è di poco conto, perchè la RGS fa riferimento al 50% degli aventi diritto, mentre la Corte dei Conti al 35 % dei dipendenti;

Rispetto invece alla procedura concreta per la determinazione degli aventi diritto al progressione in parola, hanno proposto una deroga parziale alla disciplina dettata dal Regolamento comunale sulle procedure e criteri per le progressioni economiche orizzontali, approvato preliminarmente in Delegazione Trattante il 24 Luglio 2018 e, definitivamente, in Giunta Comunale, con Verbale n. 127 del 27/07/2018;

RILEVATO che l'accordo sul Contratto Decentrato Integrativo, raggiunto dalla Delegazione Trattante di Parte Pubblica con le Organizzazioni Sindacali territoriali e aziendali in data 31/12/2021, è stato autorizzato con verbale di G.C. n. 6 del 27/01/2022, munito della relazione del Responsabile dell'Area V

Affari Generali e dell'Organo di revisione;

CONSIDERATO che, nelle more è intervenuta presso l'Ente una Ispezione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica che ha preso in esame tutti gli istituti del personale. L'esecuzione delle progressioni economiche orizzontali in base alla metodologia di individuazione degli aventi diritto concordata con le parti sociali, è stata conseguentemente sospesa in attesa di conoscere le risultanze del controllo ministeriale in parola, atteso che le PEO, rappresentano una voce di spesa del trattamento economico accessorio del personale di natura consolidata, cioè contraddistinta dalla caratteristica della certezza per gli anni successivi, (per tale ragione finanziata dalla parte stabile del Fondo per le Risorse Decentrate), con la conseguenza che un'eventuale riconoscimento ai lavoratori di progressione economica in violazione della disciplina contrattuale, determinerebbe un danno e, quindi, anche responsabilità amministrativo-contabile;

RILEVATO che il MEF in sede di relazione ispettiva finale, ha esaminato la concreta applicazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali, senza formulare rilievi, cosa che ha consentito l'avvio della nuova contrattazione decentrata per l'anno 2022;

CONSIDERATO che la trattativa della delegazione trattante di parte pubblica con le organizzazioni sindacali territoriali e aziendali sul C.D.I., si è conclusa nel mese di Novembre 2022 e il relativo accordo è stato recepito, ed autorizzato, dalla Giunta Comunale con Verbale n. 151 del 23/12/2022, corredato della relazione del responsabile dell'Area V Affari Generali e del parere del nuovo Revisore dei Conti del Comune di Cori;

RILEVATO che il C.D.I. 2022 come si evince dal prospetto allegato al verbale di delegazione del 24/11/2022, la parte stabile del Fondo ha una consistenza di Euro 124.929,88, al quale si aggiunge l'importo di 420,30 (art. 67 del CCNL 21/05/2018, co. 3, lett. d)) e quello di 23.000,00 Euro a titolo di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del Codice dei Contratti – D.Lgs. n. 50/2016, (art. 67 del CCNL 21/05/2018, co. 3, lett. c));

CONSIDERATO che i criteri selettivi per la determinazione degli aventi titolo alla progressione economica orizzontale stabiliti in sede dei C.D.I. 2021, sono stati espressamente recepiti ed autorizzati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 23 Dicembre 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del CCNL *“Le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina”*. Pertanto, le progressioni economiche disciplinate da un contratto integrativo sottoscritto dopo il 16 novembre 2022 (data di sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL), ma prima del 1° aprile 2023 (data di applicazione del nuovo ordinamento professionale), vanno effettuate sulla base del previgente ordinamento professionale.

RITENUTO che opportuno bandire le PEO con decorrenza Gennaio 2021, autorizzate dal C.D.I. 2021, con esecuzione della selezione ai sensi criteri richiamati nel contratto decentrato medesimo, dettagliatamente richiamati dalla Deliberazione di G.C. n. 154 del 23/12/2022;

VISTI:

l'art. 5 del C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali stipulato in data 31/03/1999 recante “progressione economica all'interno della categoria”;

gli artt. 19 e 34 del C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali stipulato in data 22/01/2004, riguardanti rispettivamente la partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali e verticali ed il finanziamento delle progressioni orizzontali;

l'articolo 9 del C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali, stipulato in data 11/04/2008, che stabilisce un periodo minimo di permanenza di ventiquattro mesi nella posizione economica

in godimento, per poter accedere alla progressione economica orizzontale;

VISTO l'art. 13, comma 4, del CCNL 16/11/2022;

VISTO il verbale della Contrattazione Decentrata del 31/12/2021, allegato alla deliberazione G.C. n. 6 in data 27/01/2022, con la quale l'Amministrazione comunale ha preso atto della sottoscrizione dell'accordo decentrato 2021, che prevede l'effettuazione delle Progressioni Economiche Orizzontali del personale di ruolo avente titolo a parteciparvi e da effettuarsi con decorrenza Gennaio 2021;

VISTO il verbale della delegazione trattante del 25/07/2018, prot. n. 7979, di approvazione del Regolamento delle procedure e criteri per le progressioni economiche orizzontali;

VISTA la delibera di G.M. n. 127 del 27/07/2018 di approvazione del Regolamento delle procedure e criteri per le progressioni economiche orizzontali;

DATO ATTO:

- il nuovo ordinamento professionale del 21/05/2018, relativo al sistema di classificazione del personale del comparto Funzioni Locali, all'articolo 16 ha riscritto la disciplina contrattuale della progressione economica all'interno della categoria, cd. "progressione orizzontale", che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo quanto disposto dallo stesso articolo del CCNL, nel limite delle risorse finanziarie disponibili nel fondo risorse decentrate annuale a tale scopo destinate dalla contrattazione decentrata e nel rispetto di specifici criteri analiticamente dettagliati per ogni categoria di personale;
- le progressioni orizzontali possono essere finanziate solo con le risorse stabili e da esplicitarsi secondo i dettami dell'apposito Regolamento comunale vigente sulle procedure e criteri per le progressioni economiche orizzontali, approvato con delibera di G.M. n. 127 del 27/07/2018;

l'art.23, comma 2, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, ha recepito a livello legislativo i principi già declinati nelle disposizioni precedenti e successive disposizioni contrattuali di selettività delle progressioni economiche orizzontali, di riserva delle stesse ad una quota limitata di dipendenti in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione;

la finalità delle progressioni economiche orizzontali è quella di dar luogo a forme di valutazione e valorizzazione del personale in servizio, secondo determinati indicatori, nell'ottica del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali;

la disposizione summenzionata rappresenta un canone giuridico precettivo per la regolamentazione e l'attribuzione delle progressioni economiche ai lavoratori del pubblico impiego;

i medesimi criteri si rinvencono nella previsione dell'art.52, comma 1-bis del D. Lgs n.165/2001, secondo il quale le progressioni avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali dell'attività svolta e dei risultati conseguiti attraverso l'attribuzione di fasce di merito;

Ritenuto pertanto di procedere all'indizione alle procedure di selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, per gli anni 2021 e 2022 in esecuzione dei provvedimenti sopra richiamati;

Visto il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi; ;

D E T E R M I N A

1. di indire le procedure di selezione pubblica per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali – PEO nelle Categorie A, B, C e D, con decorrenza:
  - 1° Gennaio 2021;

2. di stabilire che la procedura di selezione in oggetto è riservata ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Cori, ed espletate in applicazione dell'apposito Regolamento comunale sulle procedure e criteri per le progressioni economiche orizzontali , approvato con delibera di G.M. n. 127 del 27/07/2018, come modificato ed integrato dalle Delibere di Giunta Comunale n. 6 del 27/01/2022 e n. 151 del 23/12/2022 e, partitamente, con verbale di G.C.: n. 154 del 23/12/2022, ad oggetto i criteri per le progressioni economiche orizzontali anno 2021, in esecuzione del corrispondente contratto decentrato;
3. di approvare l'avviso di selezione, allegato alla lettera A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. di pubblicare per 30 giorni il suddetto avviso all'albo pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente, e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 33/2013;
5. di dare atto che la copertura finanziaria della procedura è prevista nel Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2021;
6. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area 1 Servizi Economici - Finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per ogni adempimento di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio o ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

*Cori, 01-02-2023*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CORRADO COSTANZI**

*Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005*